

Prenotate copie II
Pubblicate copie n° A ANU USO APPELLO
Avv.
Applicate marche per L. _____
Torino.
Il Funzionario

9802/12
Sentenza N. _____
Spese N. 28 NOV 2012
Data parte _____
Fig. N. 11741/12
Cron. N. 60522/12
Rep. N. 5266/A
M

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Torino

Dott. Gianni Bruschi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile R.G. n. 11741/12 promosso da:

_____ A _____ e quivi in
elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti
_____, che la
rappresentano e difendono per procura 2.02.12 a margine dell'atto
introduttivo,

attrice

CONTRO

B _____ persona del legale
rappresentante p.t. con sede in _____
_____, ed in Torino _____ elettivamente
domiciliata presso lo studio del _____, che la
rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
_____ del Foro di _____

convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attrice: "Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
voglia l'Ill.mo Giudice di Pace condannare la _____ B _____"

Handwritten signature

in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice nell'evento per cui è causa nell'importo di € 1.676,84 (già detratto l'acconto ricevuto di € 1.670,00) quale danno biologico, personalizzazione del danno, I.T.P. massima gg. 15 e I.T.P. minima gg. 25, spese mediche sostenute, oltre ad € 516,59 (già detratto l'acconto di € 200,00) per spese legali per attività stragiudiziale o in quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta effettivamente dovuta a favore di A e così per un totale complessivo di € 2.193,43, oltre le spese di CTU, di cui € 302,50 già anticipate da parte attrice, e le spese di CTP, come da proposta di parcella del Dott. allegata alla nota spese, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dì del fatto al saldo, il tutto nell'ambito del Giudice adito. Per le spese di giudizio la Legge.”

Per la convenuta assicuratrice: “Nel merito, in via principale, rigettare la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice in quanto infondata sia in punto di anziché di quantum e perché non dimostrata per tutti i motivi esposti; nel merito, in via subordinata, condannare B al pagamento della somma ritenuta di giustizia ad istruttoria ultima; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento (omissis).”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione datato 2.02.12, la A evocava avanti questo Giudice ex artt. 145-149 D.Lgs 209/05 la B quale assicuratrice contro i rischi R.C.A. della propria autovettura per sentirla



A

condannare al risarcimento dei danni personali, patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso il giorno 19.01.2011 alle ore 14,20 circa in Torino Strada Settimo in direzione centro città.

Narrava l'attrice in citazione che, nelle precitate circostanze di tempo e di luogo, mentre si trovava ferma all'intersezione semaforizzata con la _____ in attesa che la lanterna segnasse luce verde per la sua direzione di marcia, veniva violentemente urtata sul retro dalla vettura _____ (e _____), di proprietà e condotta dal sig. _____ che riconosceva la sua esclusiva responsabilità sottoscrivendo il prodotto modulo CAI. L'attrice in conseguenza della suddetta collisione subiva lesioni personali che comportavano, come da prodotta relazione medico legale 27.07.2011 del _____, una invalidità permanente del 3%, in esito ad una malattia traumatica di complessivi gg. 50, di cui giorni 20 di inabilità temporanea biologica a parziale massima al 50% e giorni 30 di inabilità biologica a parziale minima. In esito alle richieste risarcitorie regolarmente inoltrate _____ il legale attoreo con racc. a.r. datata 28.02.11 per ottenere il risarcimento dei danni fisici, avendo questa già provveduto al risarcimento dei danni materiali riportati dalla vettura atorea, l'odierna convenuta effettuava in data 28.12.11 offerta reale della complessiva somma di € 1870,00 (di cui € 200,00 per rimborso spese legali): somma accettata dall'attrice solo in acconto del preteso suo maggior credito.

L'assicuratrice convenuta si costituiva in causa all'udienza fissata ex art. 320 cpc delli 15.05.12 con comparsa di risposta datata 14.05.12,

contestando le pretese risarcitorie attoree, dovendosi considerare l'offerta reale ante causam del tutto soddisfattoria delle stesse. Quindi, questo Giudice procedeva all'istruzione della causa ammettendo CTU medico-legale per l'accertamento e la valutazione dei danni personali attorei. La CTU designata ¹ provvedeva al puntuale deposito

della sua relazione in data 27.11.12. Quindi, alla successiva udienza delli 09.12 parte attrice precisava le conclusioni definitive richiamando quelle esposte nelle proprie note difensive autorizzate, ritualmente depositate nella stessa udienza, mentre parte convenuta richiamava le conclusioni di merito esposte in comparsa di risposta.

Alla luce delle chiare risultanze del modulo CAI, regolarmente compilato e sottoscritto dalle parti, non sussiste alcun dubbio sulla dinamica del sinistro in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 143 II comma D.Lgs n.209/2005, considerato che l'assicuratrice non ha svolto alcuna specifica contestazione in punto responsabilità.

Quindi oggetto della materia del contendere è la liquidazione e quantificazione monetaria dei danni personali subiti dall'attrice, patrimoniali e non patrimoniali, eziologicamente collegabili all'evento dannoso.

Il CTU ¹, in esito ad attenta valutazione dei documenti sanitari acquisiti agli atti di causa ed alle indagini ed accertamenti esposti nella sua relazione, ha concluso che le lesioni subite dall'attrice, refertate in sede di Pronto Soccorso dai sanitari dell'Ospedale S. Giovanni Bosco ¹, come distorsione del rachide cervicale, sono da considerarsi in diretto rapporto causale con il sinistro

de
bio
tra:
20
sal
de
br
ac
ca
C
ex
si
D
M
I
I
A
I

UFFICIO DEL
CANTIERE

UFFICIO DEL
CANTIERE

de quo. La CTU, considerato il caso nel suo complesso, stima il danno biologico permanente nella misura del 2% a seguito di malattia post traumatica di complessivi gg. 35 di cui gg. 15 a parziale massima e gg. 20 a parziale minima. Tenuto conto delle preesistenti buone condizioni di salute e dell'ingiusta interruzione delle quotidiane consuetudini di vita dell'infortunata, nonché delle sue relazioni interpersonali, seppure per breve periodo, da considerarsi provate in via presuntiva, si ritiene di accogliere la domanda di personalizzazione del danno applicando al calcolo tabellare la maggiorazione prevista dall'art. 139 III comma C.d.A. In considerazione di tanto, si procede alla seguente liquidazione equitativa dei danni personali dell'attrice, trentaquattrenne all'epoca del sinistro, sulla base delle Tabelle aggiornate con D.M. 15.06.12:

Danno biologico 2%	1.516,53
Maggior. 20%	303,31
ITP al 50% gg. 15	342,75
ITP a parziale minima gg. 20	228,60
E così in totale	2.391,81

A detta somma si deve aggiungere, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, quella di € 562,06 per spese mediche e di cura documentate e immotivatamente non considerate dal CTU, che ha omesso di considerare, presumibilmente per semplice svista, i documenti di spesa ritualmente prodotti da parte attrice. Va, inoltre, aggiunta anche la somma di € 240,00 a titolo di rimborso della prodotta parcella del perito medico legale Dott. _____ per la perizia ante causam, quale spesa necessaria per la piena attuazione del diritto di difesa

dell'infortunata. Per lo stesso motivo, va riconosciuto il rimborso delle spese legali stragiudiziali, che la convenuta ha liquidato nella somma di € 200,00 con l'offerta reale effettuata in data 28.12.2011. Si ritiene di integrare detto importo con l'ulteriore somma di ulteriori € 200,00, comprensiva degli accessori, in considerazione del valore della pratica risarcitoria. La somma capitale complessivamente liquidata a favore della sig.ra _____, sommando le voci di danno ora esaminate, ammonta pertanto a complessivi € 3.393,87 ad integrale risarcimento dei suoi danni personali. Pertanto, la somma di € 1.670,00 offerta in linea capitale all'attrice ante causam non può considerarsi congrua e pienamente soddisfattoria delle domande dedotte nel presente giudizio, risultando la medesima ad oggi in credito nei confronti della convenuta per la differenza con la somma sopra liquidata, pari ad € 1.723,87. Su detta somma si dovranno conteggiare gli interessi al tasso legale dal 28.12.11, data della precitata offerta reale, fino al dì del saldo effettivo.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, mentre quelle di CTU vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta, tenuta quindi a rimborsare all'attrice la somma di € 302,50 dalla medesima ad oggi anticipata.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti:

-dichiara che esclusivo responsabile del sinistro de quo è il conducente della vettura _____ antagonista della vettura attorea e, per l'effetto, condanna ex artt. 145-149 C.d.A. la _____ **B**

in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice *A* della residua somma capitale di € 1.723,87 con gli interessi legali dal 28.12.11 fino al saldo effettivo.

Condanna, inoltre, la convenuta a rifondere all'attrice le spese di causa, che liquida nella somma di € 1.350,00, complessivamente determinata per le quattro fasi processuali ex D.M. n. 140/2012, oltre la somma di € 104,92 per esposti, oltre accessori di legge.

Pone definitivamente a carico di parte convenuta la spesa per la CTU.

Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Torino li 27.11.12

IL GIUDICE DI PACE
dott. Gianni BRUSCHI

*Il cancelliere
Domenico Suerfi*

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

28 NOV 2012
*Il cancelliere
Domenico Suerfi*

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Torino

24 DIC 2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Signature]

uso appello